

TRIBUNALE FEDERALE ACI

DEF. 50/19

Reg. 3/21

SENTENZA N.15/21

Il Tribunale Federale ACI composto dall'Avv. Camillo Tatozzi (Presidente), dall'Avv. Giuseppe Violante (componente), dal Cons. Roberto Bucchi (componente) e dall'Avv. Cristina Mori (componente), riunitosi in videoconferenza mediante applicazione Google Meet, il giorno 16 Febbraio 2021 ha emesso la seguente Sentenza nei confronti dei licenziati:

Baldissera Tiziano (lic. conc./cond. 339028), **Bellin Stefano** (lic. conc./cond. 405900), **Bellinello Luca** (lic. conc./cond. 454694 e 226196), **Bet Francesco** (lic. uff. gara 396550 e conc./cond. 424000), **Boscolo Wilmer** (lic. conc./cond. 295459), **Butturini Laura** (lic. nav. 406208 e conc./cond. 370938), **Castellano Lia** (lic. conc./cond. 406172 e 361019), **De Marco Fabrizio** (lic. conc./cond. 454695, 400377 e 211405), **Del Torre Ruggero** (lic. conc./cond. 4061158), **De Marin Ennio** (lic. conc./cond. 406308 e 216527), **Floean Emanuela** (lic. cond. 205404), **Grillo Roberto** (lic. conc./cond. 224302), **Grava Paolo** (lic. conc./cond. 400376 e 418809), **Grio Maurizio** (lic. conc./cond. 418812), **Ierman Stefano** (lic. cond. 429715 e 216336), **Polato Flaviano** (lic. conc./cond. 221951), **Puhali Pierpaolo** (lic. conc./cond. 456304), **Rigo Stefano** (lic. conc./cond. 405731 e 370480), **Ruzzier Roberto** (lic. conc./cond. 440961 e 216144), **Salvetti Paolo** (lic. conc./cond. 228927), **Scrigner Redenta** (lic. conc./cond. 443060), **Tell Mario** (lic. uff. gara 131254), **Trettenero Alessandro** (lic. conc./cond. 455949)

FATTO

Con atto del 01/10/2020 il Procuratore Federale Aggiunto ha deferito, fra gli altri, a questo Tribunale i licenziati come sopra individuati per la contestata violazione degli artt. 7, 8.1.3, e 12.2 del RSN per avere gli stessi partecipato a manifestazioni non autorizzate dalla Federazione, nello specifico "Trieste Opicina Historic 2019" e "Colli Goriziani Historic 2019".

Anteriormente allo svolgimento dell'udienza dibattimentale i licenziati, Cicuttini Amedeo, Ferro Giancarlo, Michieletto Piero, Morelli Marina, Petrani Silvano, Picco Carlo, Pittolo Sergio, Rugo Carlo, Scaravetto Giorgio e Varaschini Paola, parimenti deferiti a giudizio nell'ambito del presente procedimento, hanno fatto pervenire istanza di applicazione consensuale della sanzione e le loro posizioni sono state definite con decisioni ex art. 28 RGS dal Presidente del Collegio e con applicazione nei loro confronti della sanzione concordata.

Regolarmente intimati per l'udienza dibattimentale del 16 Febbraio 2021, svoltasi in collegamento da remoto, si sono collegati mediante gli account mail registrati, Baldissera Tiziano, Polato Flaviano, Maurizio Grio, Redenta Scrigner, Pierpaolo Puhali in proprio e su delega di Stefano Rigo, Stefano Ierman in proprio e su delega di Florean Emanuela.

I licenziati Trettenero e Rigo hanno fatto pervenire dichiarazioni scritte.

Il licenziato Bet ha comunicato la sua impossibilità a presenziare.

In esito alla trattazione il Procuratore Federale Aggiunto ha concluso riportandosi all'atto di deferimento.

I licenziati collegati si sono riportati ai propri scritti difensivi e dichiarazioni.

Motivi della decisione

Il presente procedimento veniva aperto d'ufficio dalla Procura a seguito delle risultanze emerse nel corso del procedimento rep. 12/19 e segnatamente la partecipazione di licenziati a gare e/o manifestazioni non autorizzate dalla Federazione.

Nello specifico venivano prese in considerazione dalla Procura le manifestazioni "Trieste Opicina Historic 2019" e "Colli Goriziani Historic 2019" entrambe tenutesi nel mese di aprile 2019, ritenute prive del carattere ludico ricreativo e pertanto soggette all'egida ACI.

Veniva pertanto aperto procedimento di repertorio Coni n. 50/19.

Nel corso dell'istruttoria i licenziati Baldissera, Boscolo, Butturini, Florean, Grio, Ierman, Polato, Rigo, Scrigner e Tell, facevano pervenire scritti difensivi in cui contestavano il carattere agonistico della manifestazione sostenendone il carattere ludico e richiamando a sostegno delle loro tesi sentenza Tar Lazio Sez. I-ter 916/18; il Bet sosteneva di non aver mai "sottoscritto" alcun documento di iscrizione alle gare di cui al deferimento mentre il Puhali ed il Trettenero di essere divenuti titolare di licenza ACI successivamente alle manifestazioni di cui al deferimento. Ritenute le giustificazioni addotte dai licenziati non conferenti alle violazioni contestate, il Procuratore Federale Aggiunto formulava atto di deferimento degli stessi innanzi all'intestato Tribunale Federale per la violazione degli artt. 7, 8.1.3 e 12.2 del RSN.

In diritto

L'art. 4 del RSN sancisce che *"L'ACI è titolare sul territorio nazionale del potere sportivo automobilistico che gli proviene dalla FIA e che gli è riconosciuto dalla legge."*

Al successivo art. 11 del RSN intitolato "MANIFESTAZIONI SPORTIVE" si prevede che *"Le manifestazioni sportive nazionali, che non rivestano carattere ludico ricreativo e che si svolgano in Italia, devono essere sotto l'egida dell'ACI e devono essere organizzate conformemente alle norme contenute nel RSN e nei RDS."*

E sempre nel RSN, art. 12, si precisa che spetta comunque ad ACI inserire le varie manifestazioni nelle rispettive categorie (agonistiche, a ridotto contenuto agonistico, pre-agonistiche e non agonistiche) attraverso un esame concreto, effettuato caso per caso sulla base delle caratteristiche e finalità delle manifestazioni, dei percorsi, delle vetture ammesse e dalle modalità di compilazione delle classifiche.

E' di palmare evidenza pertanto che, in base alla normativa vigente, spetta all'ACI, quale Federazione Sportiva riconosciuta dal CONI, individuare caso per caso, concretamente, quali eventi hanno carattere ludico amatoriale e quali invece hanno carattere sportivo; è il parere dell'ACI a definire o ad escludere il carattere sportivo dell'evento, parere che è comunque obbligatorio anche al fine di soddisfare l'esigenza di garantire che tutte le manifestazioni, sportive o meno, rispettino i requisiti di sicurezza prescritti dalla legge.

Non è in alcun modo sufficiente definire una manifestazione ludica per andare autonomamente esenti da qualsiasi tipo di controllo pubblico in merito all'effettivo rispetto dei requisiti di legge.

Nel caso di specie, il complesso degli elementi rinvenuti nella documentazione, il materiale promozionale dell'evento, il Regolamento di Gara (con la previsione di punteggi, la presenza di classifiche, graduatorie, premi) induce ad escludere che le manifestazioni oggetto di deferimento abbiano avuto solo carattere ludico – ricreativo.

Fondati pertanto si appalesano gli addebiti mossi dalla Procura a carico degli incolpati, in qualità di licenziati ACI, per non aver rispettato le normative federali che imponevano, nel caso di specie, quantomeno una preventiva valutazione da parte di ACI proprio del carattere ludico ricreativo e amatoriale o meno della manifestazione, così come previsto all'art. 12.2 del RSN.

Come da pacifica e costante giurisprudenza di questa giurisdizione, *“... il carattere “sportivo” o meno della manifestazione non deriva dall'essere o meno una gara di regolarità, gara che in teoria potrebbe rientrare sia tra quelle di competenza ACI/CSAI sia tra quelle di competenza FIVA; ma dal metodo di valutazione dell'esito previsto, che – secondo quanto è dato desumere dal criterio indicato sia dalla normativa FIA sia dalla normativa ACI/CSAI - se basato sul confronto competitivo dei risultati dei singoli ha carattere “sportivo” mentre se basato sul rispetto dei tempi prestabiliti può anche avere carattere “non sportivo” in certi limiti, e cioè quando la manifestazione abbia la sostanziale natura conviviale – e quindi non agonistica - di raduno o concentrazione turistica. A questo proposito va ricordato che l'AGCOM, con provvedimento 11 giugno 2009 n. 19946, ha accettato la definizione dell'attività agonistica proposta dall'ACI (attività svolta con modalità competitive comportanti la previsione di classifiche e/o l'assegnazione di titoli), ferma restando la possibilità dell'ACI di concludere con*

le altre Federazioni apposite convenzioni per una diversa disciplina per taluni settori a basso tenore agonistico..." (cfr. Sentenza 5/2016 Giudice Sportivo).

E' incontroverso e risulta agli atti che le manifestazioni oggetto di deferimento costituivano prove del Trofeo Nord Est e si sono concluse con una formale classifica finale con punteggi differenziati e ciò è di per sé sufficiente a ritenere fondata la contestata incolpazione.

Non possono essere condivise le considerazioni espresse dagli incolpati i quali hanno dichiarato nei loro scritti difensivi di essersi attenuti alla sentenza del Tar Lazio Sez. I ter 916/18 e ciò sia in quanto tale sentenza non è passata in giudicato essendo tutt'ora pendente il giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato per la sua riforma, sia in quanto la stessa sentenza è il frutto di una ricostruzione erronea della normativa in materia e dei poteri di controllo sul regolare svolgimento delle manifestazioni sportive automobilistiche che, indipendentemente dalla qualificazione datane dall'ente organizzatore, devono pur sempre rispettare le regole sportive e di sicurezza dettate dalla Federazione Sportiva di riferimento che è la sola ed unica ad essere dotata delle necessarie competenze per esprimere valutazioni tecniche e di merito in ordine alle competizioni.

Poiché pertanto, nel caso di specie, nessuna preventiva valutazione e/o autorizzazione anche in deroga è stata richiesta all'ACI, il Collegio, in perfetta sintonia con le decisioni del Giudice Sportivo, sent. 05/16, della Corte Federale di Appello, sent. 07/19, nonché per costante giurisprudenza di questo Tribunale, sentenze 11/20 e 20/20, ritiene la manifestazione in questione abusiva e pertanto vietata ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 RSN.

In merito alla posizione di Bet Francesco risultano prive di fondamento e non corrispondenti alla realtà dei fatti le giustificazioni addotte nella memoria 13.03.20, risultando la sua partecipazione alla Trieste Opicina Historic nell' equipaggio formato con Demarin Ennio, Club dei Venti all'Ora, su Lancia Fulvia Coupe HF, terzi classificati nella classifica finale vetture Modern.

In merito invece a Pierpaolo Puhali e Trettenero Alessandro, la loro posizione andrà stralciata in quanto, a seguito di verifiche, è stato accertato che gli stessi sono effettivamente divenuti titolari di licenza ACI solo in epoca successiva alla partecipazione alle manifestazioni in oggetto.

Per tutto quanto sopra esposto e considerato il Collegio ritiene configurati gli illeciti disciplinari contestati.

In merito alla sanzione da applicare al caso in esame, in considerazione del comportamento tenuto dagli incolpati e della gravità dello stesso, il Collegio ritiene equo applicare nei loro confronti la pena di cui al dispositivo, con sospensione condizionale della sanzione ex art. 230

RSN a seguito del riconoscimento degli addebiti e delle giustificazioni addotte a discolpa nonché dell'atteggiamento processuale di ammenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati, BALDISSERA Tiziano licenza di conc./cond. n. 339028, BELLIN Stefano licenza di conc./cond. n. 405900, BELLINELLO Luca licenze di conc./cond. nn. 454694 e 226196, BET Francesco licenza di uff. di gara n. 396550 e di conc./cond. n. 424000, BOSCOLO Wilmer licenza di conc./cond. n. 295459, BUTTURINI Laura licenza di navigatore n. 406208, conc./cond. n. 370938, CASTELLANO Lia licenze di conc./cond. nn. 406172 e 361019, DE MARCO Fabrizio licenze di conc./cond. nn. 454695, 400377 e 211405, DEL TORRE RUGGERO licenza di conc./cond. n. 4061158, DE MARIN Ennio licenze di conc./cond. nn. 406308 e 216527, FLOREAN Emanuela licenza di conduttore n. 205404, GRILLO Roberto licenza di conc./cond. n. 224302, GRAVA Paolo licenza di conc./cond. nn. 400376 e 418809, GRIIO Maurizio licenza di conc./cond. n. 418812, IERMAN Stefano licenze di conduttore nn. 429715 e 216336, POLATO Flaviano licenza di conc./cond. n. 221951, RIGO Stefano licenze di conc./cond. nn. 405731 e 370480, RUZZIER Roberto licenze di conc./cond. nn. 440961 e 216144, SALVETTI Paolo licenza di conc./cond. n. 228927, SCRIGNER Redenta licenza di conc./cond. n. 443060, TELL Mario licenza di uff. di gara n. 131254, responsabili dell'incolpazione contestata e applica loro la sanzione della sospensione delle licenze sportive per giorni 30 nonché dell'ammenda di € 260,00. Concede il beneficio della sospensione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 230 RSN.

Assolve i licenziati PUHALI Pierpaolo licenza di conc./cond. n. 456304, TRETTENERO Alessandro licenza di conc./cond. n. 455949 perché il fatto non costituisce violazione.

Roma 16.2.2021

Il Relatore
Avv. Cristina Mori

Il Presidente
Pres. Camillo Tatozzi